

Legge 12-3-1958, n. 262

CONFERIMENTO ED USO DI TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI E SIMILI.

Art. 1

- Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella “honoris causa”, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge.

Art. 2

- E' vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti e istituti, comunque denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. I trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 150 mila a lire 300 mila.¹ Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore compresa quella “honoris causa”, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenuto in contrasto con quanto stabilito nell'art. , è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 200.000 anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice Penale.

Art. 3

- Restano ferme le norme in vigore per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2 ai cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia.

¹ Salvo diverso importo stabilito dalle normative vigenti.